

Impianti termici: i nuovi libretti di impianto

A cura della Redazione - L.D.

Martedì 03 Giugno 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 26 Gennaio 2019 11:37



DA OGGI I NUOVI LIBRETTI PER LA CLIMATIZZAZIONE

01 Giugno 2014 Con il nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (DECRETO 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013") pubblicato sulla GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014, comincia a definirsi il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici.

Il decreto definisce il [modello di libretto di impianto e i modelli di rapporto di efficienza energetica](#).

L'obbligo degli impianti termici di essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" scatta quindi dal 1° giugno 2014. Il modello viene definito all'allegato I del Decreto.



[IL NUOVO LIBRETTO D'IMPIANTO](#)

[IL NUOVO RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA](#)

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato invece presso il catasto informatico dell'autorità competente (Regione) e viene aggiornato di volta in volta mediante accesso con una password personale al libretto.

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.

Il Decreto definisce, tra gli allegati (allegati II, III, IV e V) anche i quattro rapporti per il controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

Spariscono definitivamente (sempre a partire al 1° giugno 2014) i modelli F e G e partono di fatto i controlli dell'efficienza degli impianti di climatizzazione estiva (multisplit, pompe di calore...) che fino ad oggi non avevano un modello per valutare il rendimento. Questi controlli si andranno a sommare a quelli già esistenti sulle perdite delle apparecchiature contenenti più di 3 kg di f-gas.

Per gli impianti già esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati (conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del DM 17 marzo 2003 ovvero all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i.), non vanno gettati, anzi, devono essere allegati al nuovo Libretto.

Il nuovo Libretto sarà composto da 14 schede:

- Scheda identificativa dell'impianto
- Trattamento acqua
- Nomina del terzo responsabile
- Generatori
- Sistemi di regolazione e contabilizzazione

Impianti termici: i nuovi libretti di impianto

A cura della Redazione - L.D.

Martedì 03 Giugno 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 26 Gennaio 2019 11:37

Sistema di distribuzione
Sistema di emissione
Sistema di accumulo
Altri componenti dell'impianto
Impianto VMC (ventilazione meccanica controllata)
Risultati prima verifica e delle verifiche periodiche successive
Interventi di controllo dell'efficienza energetica -
Risultati delle ispezioni periodiche a cura dell'ente competente
Registrazione dei consumi

Queste schede rappresentano lo standard minimo nazionale. E' infatti possibile per le Regioni o le Province autonome integrare il Libretto con nuove schede aggiuntive.

Di seguito un piccolo schema che spiega le responsabilità per la compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse schede del Libretto:

A cura del Responsabile (che la firma)	Scheda 1
Installatore	Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma del Responsabile)	Scheda 3
Manutentore	Schede 11, 12
Ispettore	Scheda 13
Responsabile o eventuale terzo Responsabile	Scheda 14

Le schede devono essere conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di eventuale dismissione.

I tecnici e le imprese sono quindi chiamati ad un costante aggiornamento tecnico per essere competenti su una vasta tematica di argomenti sull'impiantistica proprio in ragione della complessità delle 14 schede.

Impianti termici: i nuovi libretti di impianto

A cura della Redazione - L.D.

Martedì 03 Giugno 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 26 Gennaio 2019 11:37

La Redazione

Fonte (confartigianato)